

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MACERATINI, LA LOGGIA, D’ONOFRIO, NAPOLI Bruno, CALLEGARO, BALDINI, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino, LISI, MAGNALBÒ, PASQUALI, PELLICINI, RAGNO, SCHIFANI, VALENTINO, PONTONE, SILIQUINI, CORTELLONI, BERTONI, DI BENEDETTO, TRAVAGLIA, FLORINO, TAROLLI, NAPOLI Roberto, TERRACINI, GRECO, FILOGRANA, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CUSIMANO, MANCA, PACE, PORCARI, LAURIA Baldassare, PEDRIZZI, BEVILACQUA, MAZZUCA POGGIOLINI, D’URSO, BORNACIN, DEMASI, MILIO, DE SANTIS, BONATESTA, DE ANNA, MANFREDI, MUNGARI, MUNDI e CAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1998

---

Modifica dell’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull’elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge è formato da due articoli.

Il primo, che sostituisce l'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, parte dalla considerazione di alcune circostanze di fatto, che si sono verificate negli ultimi anni, e che a tutti sono note.

Esse sono:

a) forte incremento numerico della classe forense;

b) superamento, da parte di alcuni distretti di corte di appello, del limite massimo degli iscritti (6.000) previsti, nella vecchia normativa, quale limite massimo per la costituzione dei collegi elettorali.

Sulla base di tali considerazioni il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, nella tornata del 12 dicembre 1997, ha deliberato di suggerire le modifiche di cui al testo ritenendole idonee a:

1) garantire la snellezza dell'organismo rappresentativo necessaria per assicurare un efficiente svolgimento della attività istituzionale: ciò mediante l'introduzione di un limite numerico massimo di sessanta delegati eleggibili, risultando, per i compiti di istituto, già abbastanza adeguato il numero attuale;

2) mantenere i distretti di corte d'appello quale base territoriale dei collegi, anche nel caso che il numero degli iscritti sia superiore nel distretto a 6.000;

3) garantire un rapporto di proporzionalità, nel rispetto di quanto detto sotto i precedenti punti 1) e 2), tra il numero degli iscritti alla Cassa ed i delegati su base territoriale distrettuale;

4) assicurare la rappresentatività di ogni distretto con la previsione di aggregazione fra distretti che non abbiano un suffi-

ciente numero di iscritti ai fini della costituzione dei collegio elettorale, con la previsione di idonee norme atte a garantire, nel caso di collegio elettorale costituito da più distretti cui sia attribuito più di un delegato, la rappresentatività di ogni distretto coinvolto.

Si ritiene inoltre che le finalità sopra indicate possano essere più agevolmente raggiunte demandando ad apposito regolamento, da emanare con delibera soggetta all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia, la determinazione:

a) del numero dei componenti del comitato dei delegati (mai comunque superiore a sessanta);

b) del numero minimo di iscritti ai fini della costituzione dei collegi elettorali;

c) del rapporto tra il numero di iscritti, alla Cassa e dei delegati nel rispetto del principio di proporzionalità;

d) delle modalità per la convocazione delle assemblee, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la proclamazione degli eletti.

Nell'articolo 1 vengono anche disciplinate le modalità per l'elezione dei delegati, prevista a suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti nell'ambito dei collegi elettorali determinati dal regolamento.

Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuiti al collegio e concorrono al riparto dei seggi secondo il sistema della cifra elettorale disciplinato dall'articolo 1 (che riflette il metodo proporzionale già previsto nella vecchia normativa, e modellato sulla base dell'articolo 72 del testo unico per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni

comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).

Ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto per lista senza preferenze per i candidati presso le sezioni elettorali costituite presso i consigli dell'Ordine.

Il secondo articolo disciplina l'elezione del comitato dei delegati in via transitoria nell'eventualità che, approvata la legge, il regolamento elettorale non sia assunto ed approvato in tempo utile.

Si confida in un sollecito esame ed in una rapida approvazione della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, è sostituito dai seguenti:

«Art. 1 - *1*. Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense è costituito da non più di sessanta delegati ed è eletto dagli iscritti alla Cassa stessa a tutti gli effetti.

2. L'elezione ha luogo con suffragio diretto sulla base di liste rigide concorrenti, nell'ambito di collegi elettorali delimitati con regolamento elettorale deliberato dal comitato dei delegati della Cassa. La delibera del comitato dei delegati della Cassa è comunicata al Ministero di grazia e giustizia per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. I voti vengono espressi per la lista, senza preferenze per i candidati. Per ciascuna lista vengono eletti i candidati secondo il numero d'ordine, in base ai quozienti attribuiti alla lista medesima secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1-*bis*.

4. L'espressione del voto avviene presso sezioni elettorali costituite in ogni sede di consiglio dell'Ordine.

5. I collegi elettorali possono comprendere uno o più distretti di corte d'appello.

6. Le liste possono comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei delegati attribuiti al collegio e concorrono al riparto dei seggi secondo il sistema previsto dall'articolo 1-*bis*.

7. Nei collegi elettorali composti dall'aggregazione di più distretti di Corte d'appello ed ai quali non è assegnato un solo delegato, le liste devono essere rappresentative dei vari distretti.

8. Con il regolamento previsto dal comma 2 del presente articolo sono altresì stabiliti:

a) il numero dei componenti del comitato dei delegati;

b) il numero minimo di iscritti ai fini della costituzione dei collegi elettorali;

c) il rapporto tra numero di iscritti alla Cassa e delegati, nel rispetto del criterio di proporzionalità;

d) le modalità per la convocazione delle assemblee, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la proclamazione degli eletti.

Art. 1-bis. - 1. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ogni lista.

2. Per l'assegnazione del numero dei delegati a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei delegati da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti eletti quanti sono i quozienti ad essa attribuiti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti».

## Art. 2.

1. In via transitoria, sino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 1, capoverso 2, le elezioni relative al rinnovo del comitato dei delegati si tengono mantenendo invariati la composizione dei collegi ed il numero dei delegati ad essi assegnati come previsti per l'elezione del comitato dei delegati in carica nel quadriennio

1994-1998. Le elezioni stesse si svolgeranno secondo le modalità stabilite dalla presente legge e le operazioni elettorali secondo le procedure disposte dagli articoli 3 e seguenti del regolamento, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 27 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 dell'11 maggio 1976.



